

La sentenza della Cassazione 27736/2012 potrebbe avere impatti rilevanti sulle verifiche

Liste evasori, più forza alla Gdf

Rogatoria non necessaria: agevolata l'acquisizione di dati

DI STEFANO LOCONTE
E GIANCARLO MARZO

L'inapplicabilità della disciplina sulla rogatoria internazionale ai documenti acquisiti all'estero dalla Gdf potrebbe agevolare l'acquisizione dei dati relativi alle liste di evasori (Vaduz, Falciani). Questo uno dei riflessi della sentenza della Corte di cassazione n. 27736 del 12 luglio scorso (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Tale sentenza, ravvisando la sussistenza del cosiddetto fumus delicti (probabilità di effettiva consumazione del reato) per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 5 del dlgs n. 74/2000, ha confermato il sequestro preventivo di beni immobili, denaro e partecipazioni societarie riconducibili dell'amministratore di fatto di una società campana indagato, in concorso con l'amministratore formale, per il reato di omessa dichiarazione con imposta evasa superiore a euro 150 mila, misura precedentemente confermata con ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli. Secondo quanto rilevato dalla Suprema corte, la documentazione estera

acquisita dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento di accertamento fiscale (nella fattispecie conti bancari e altri atti esteri) avrebbe tout court natura di atto amministrativo e, conseguentemente, non sarebbe soggetta alla disciplina sulle rogatorie internazionali. Richiamando la sentenza n. 24653 del 15/06/2009, la Corte ha così confermato l'inapplicabilità della disciplina relativa all'utilizzabilità processuale dei documenti e atti assunti per rogatorie e, in particolare, della sanzione prevista dall'art. 729 c.p.p. L'utilizzabilità processuale degli atti e documenti acquisiti all'estero direttamente e autonomamente dall'amministrazione fiscale italiana, dunque, sarebbe viceversa da valutarsi esclusivamente alla stregua dei criteri stabiliti dagli artt. 234 e seguenti del codice di procedura penale, articoli, come noto, relativi ai criteri di ammissibilità della prova documentale nel processo penale. Il principio di

Tra i problemi, la possibilità che i nomi siano stati acquisiti illecitamente

diritto contenuto nella sentenza n. 27736/2012, seppure astrattamente giustificabile dal punto di vista dell'opportunità, pare essere stato affermato in maniera troppo sbrigativa dalla Corte specie in considerazione delle problematiche che potrebbero insorgere da un'applicazione acritica e generalizzata dello stesso. La prima questione che un approccio sistematico al problema imporrebbe di affrontare (e risolvere) investe la verifica degli effetti dal punto di vista dell'utilizzabilità in un procedimento penale, amministrativo ovvero tributario, della documentazione acquisita da parte delle Autorità fiscali italiane in violazione dei canali convenzionali con l'Autorità estera (eventuali convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in essere tra i due stati coinvolti), le direttive comunitarie ecc.). Infatti, quando anche venisse confermata l'autenticità, sotto il profilo della provenienza ovvero del contenuto, della docu-

mentazione estera che si intende utilizzare nel procedimento penale, la stessa potrebbe risultare in ogni caso inutilizzabile in quanto acquisita in maniera completamente irrilevante ossia al di fuori di ogni e qualsivoglia procedura internazionale di assistenza e, comunque, in aperta violazione del principio del contraddittorio atteso che l'indagato potrebbe non aver partecipato a tale attività né essere stato preventivamente informato. Il tutto, quindi, in chiara ed evidente violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Le informazioni ottenute per il tramite di procedure di scambio di informazioni sono utilizzabili in procedimenti giurisdizionali e non, solo allorché tale facoltà sia prevista nella specifica Convenzione internazionale tra i due Paesi e nel rispetto delle specifiche procedure previste. Provocatoriamente, si potrebbe affermare che, nel caso, le Fiamme gialle potrebbero aver commesso un treaty abuse. Da ultimo, specie in considerazione dei noti eventi alla ribalta delle cronache degli ultimi anni relativi alle note Liste Vaduz e Falciani, non può esclu-

dersi che i documenti che si intendono utilizzare processualmente siano stati acquisiti illecitamente dalle stesse Autorità estere e in seguito trasmessi alle Autorità dei Paesi Ue in ottemperanza alla direttiva sullo scambio di informazioni n. 77/799/Cee. Nel diritto italiano, come noto, vige una norma che ha introdotto un principio generale di inutilizzabilità della prova illecita: gli elementi indiziari e probatori acquisiti in violazione dei più elementari diritti dei cittadini sono inutilizzabili dal punto di vista processuale. Trattasi evidentemente dell'art. 191 del codice di procedura penale a tenore del quale le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Un ritorno sulla tematica in maniera completa ed esauriente da parte della Cassazione potrebbe contribuire a sciogliere i dubbi.

—©Riproduzione riservata—



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Synergia, pressione fiscale giù in Europa e su in Italia

Diminuisce la pressione fiscale in Europa, ma cresce in Italia. A fronte di un «tax ratio» sul prodotto interno lordo che nell'Ue pesa in media per il 38,5%, nel nostro paese tale quoziente si attesta nel 2010 al 42,3%. Nel 1995 la percentuale che misura l'incidenza totale di imposte e contributi sul Pil era pari al 39,4% nell'area Ue e al 39,8% in Italia. È quanto emerge da una ricerca messa a punto da Synergia consulting group, network tra studi di commercialisti con oltre 200 professionisti in tutta Italia, basata sui dati Eurostat relativi al periodo 1995-2012.

A livello di tax ratio complessivo, si assiste a una diminuzione piuttosto generalizzata. Oltre all'Italia (+2,5% tra il '95 e il 2010), registrano segno più Belgio (+0,1%), Austria (+0,6%), Cipro (+8,8%), Gran Bretagna (+0,9%), Malta (+6,5%), Portogallo (+2%) e Grecia (+1,9%). Analizzando le singole tipologie reddituali, inoltre, emerge che l'Italia si posiziona al primo posto per carico fiscale e contributivo sul lavoro. Già nel 1995 il Belpaese presentava un quoziente superiore alla media europea (37,8% contro 35,3%), ma alla fine del 2010 il gap si è allargato ulteriormente (42,6% contro 33,4% dell'Ue). Anche per quanto riguarda i proventi da capitali (rendite, dividendi e interessi) l'Italia è ai primi posti, classificandosi con un tax rate superiore al 25% alle spalle della sola Svezia. Lo studio sottolinea che il peso complessivo di tasse e contributi sul prodotto interno lordo in Europa è di circa il 39%, contro il 26,9% del Giappone e il 24,8% degli Stati Uniti.

«L'Unione Europea è considerata un'area del mondo con elevato carico fiscale», spiega Pietro Mastrapasqua, amministratore delegato di Synergia consulting group. «Per attirare nuovi investimenti e favorire lo sviluppo delle economie, bisogna riflettere su un carico impositivo più equilibrato. Al giorno d'oggi i mercati sono globali e per stimolare la crescita anche il fattore tributario è diventato estremamente rilevante».

La Scandinavia si conferma la zona dell'Ue con il prelievo erariale e previdenziale maggiore. Nonostante un calo tra il 1995 e il 2010 di circa il 2%, Danimarca (47,6%) e Svezia (45,8%) si collocano in testa alla classifica europea. I paesi dove il carico tributario e contributivo è più leggero, secondo la ricerca, sono invece Irlanda (28,2%), Slovacchia (28,1%), Bulgaria (27,4%), Lettonia (27,3%) e Romania (27,2%).

Valerio Stroppa

IN SPAGNA

Aumento Iva solo dopo le vacanze

DI TANCREDI CERNE

Aumento dell'Iva sì, ma solo dopo l'estate per non danneggiare la stagione turistica. Il rialzo di tre punti percentuali per l'imposta sul valore aggiunto in Spagna dal 18 al 21% scatterà soltanto il 1° settembre prossimo, come annunciato ieri dal ministro delle finanze di Madrid, Cristóbal Montoro, al termine del consiglio dei ministri. Ma non si tratta dell'unica novità emersa dal vertice di governo. L'esecutivo spagnolo ha deciso per la soppressione degli sgravi sulla prima casa a partire dal 2013, oltre a varare la liberalizzazione degli orari commerciali e a sopprimere i limiti al periodo dei saldi. Passato poi una modifica del codice penale per inasprire le pene ai truffatori, e decisa la liberalizzazione dei trasporti aerei e ferroviari. Grande stupore ha invece suscitato la modifica delle legge delle Coste, osteggiata dalle associazioni ambientaliste, che amplia fino a 75 anni le concessioni alle case costruite sulla spiaggia. È stato inoltre confermato il taglio di 600 milioni di euro delle spese dei ministri, e una nuova riforma delle pensioni, che implica minori prestazioni future. Ma anche la riduzione dei sussidi di disoccupazione e il taglio del 30% del numero di consiglieri degli enti pubblici.

IN EDICOLA



www.italiaoggi.it